



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 3 - Riscontro atti centri n. 1,3,4,5,10,12,16 E 18

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UBRRAC 0023733 P-4.7.2.2

del 01/09/2022



41780113

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA


Via IV novembre, 144
00100 - Roma

OGGETTO: Decreto di riparto del fondo per le politiche della famiglia - anno 2022.

Si restituisce, munito del visto di registrazione della Corte dei Conti, il provvedimento in oggetto.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Antonella Nicotra)



Volume - 23652
31/8/2022

53




CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 19/07/2022, con oggetto PRESIDENZA - Decreto di riparto del fondo per le politiche della famiglia anno 2022 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0038558 - Ingresso - 29/07/2022 - 13:18 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/08/2022 n. 2209

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)

Volume - 2598




Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0023652 A-
del 31/08/2022



41757851



CORTE DEI CONTI





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, recante *Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri* ed, in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021, con il quale la Professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2021 con il quale è stato conferito al Ministro, Professoressa Elena Bonetti, l'incarico per le pari opportunità e la famiglia;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2021, con il quale alla Professoressa Elena Bonetti è stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunità e famiglia;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "*Fondo per le politiche della famiglia*";

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO in particolare il sopra citato comma 1252, che stabilisce le modalità di riparto del suddetto Fondo;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*, e in particolare





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

l'articolo 3, concernente *Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità*;

VISTA la *Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024*, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021, recante *Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*, dal quale risulta che per l'anno finanziario 2022, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è pari ad euro **100.887.314,00**;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310;


PRESO ATTO della riduzione delle risorse pari ad euro **5.006.686,00** sul capitolo di spesa 858 "*Fondo per le politiche della famiglia*" del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri per l'anno 2022, effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 2022, n.1276, che ha destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma complessiva di euro **1.830.000,00**;

VISTO l'articolo 39 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante "*Misure per favorire benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa*", il quale prevede una riduzione di risorse pari ad euro **50.000.000,00**, a valere sul fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

CONSIDERATO, pertanto, che le risorse del "*Fondo per le politiche della famiglia*" da ripartire ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge n.296 del 2006, ammontano ad euro **44.050.628,00**;

VISTA la delibera della Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, del 28 giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del Fondo per le politiche della famiglia (2012-2018);





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

CONSIDERATO che occorre procedere alla individuazione delle finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le Politiche della famiglia per l'anno 2022, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le Regioni della quota spettante alle stesse, mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA l'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 6 luglio 2022 (Repertorio atti n.113/CU);


DECRETA

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2022, ammontanti complessivamente ad euro **44.050.628,00**, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:
 1. risorse destinate ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale: euro **14.050.628,00**, per le finalità di cui all'art. 2;
 2. risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali: euro **30.000.000,00**, per finanziare le attività di cui all'art. 3.

Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, punto 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , con particolare riferimento a:






Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

- a. interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali e associazioni, anche al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche (articolo 1, comma 1250, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- b. ulteriori iniziative di cui all'articolo 1, co. 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con specifico riferimento alla:
 - lettera f) con particolare riguardo a progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
 - lettera g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;
 - lettera h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia ai sensi dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) dovranno essere adottate le cautele necessarie per favorire il finanziamento di progettualità provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento dei Comuni per le progettualità relative ai servizi alla persona.
4. Una percentuale non superiore al 2% della quota complessivamente riservata ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale dall'articolo 1, comma 1, punto 1, del presente decreto, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalità.

Art. 3

1. Le risorse di cui all'art.1, comma 1, punto 2, sono dirette a finanziare: - interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire il supporto delle attività svolte dai Centri per le famiglie e, nell'ambito delle competenze sociali, dei consultori familiari, a sostegno della natalità e della genitorialità; - interventi volti alla promozione di politiche di benessere familiare attraverso l'armonizzazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro, sviluppate anche tramite collaborazioni regionali e interregionali.






Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

2. Le risorse finanziarie di cui all'art 1, comma 1, punto 2, sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, come da allegata tabella (Allegato I), parte integrante del presente atto.
3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro **252.000,00** e **246.000,00** è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, articolo 6.
4. Le Regioni possono cofinanziare i progetti e le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni e dalle Province Autonome per la realizzazione delle citate attività.
5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella (Allegato 1), a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 4.
6. Alla richiesta di cui al comma 5, da inviare in formato elettronico all'indirizzo PEC segredipfamiglia@pec.governo.it entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, devono essere allegati:
 - i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite le Autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto;
 - ii. scheda, compilata sulla base di un format comunicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, concernente il piano operativo delle attività relative alla realizzazione delle azioni da finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole attività con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione e di un piano finanziario relativo alle attività stesse e coerente con il citato cronoprogramma.
7. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna Regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità di cui al comma 1.
8. Le risorse destinate alle Regioni che non inviano la documentazione di cui ai commi 5 e 6 entro il termine di cui al medesimo comma 6 tornano nella disponibilità del Dipartimento.
9. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, avviando un'analisi anche in termini di impatto sociale delle azioni stesse e condividendone gli esiti con le Regioni e l'Anzi, al fine di garantire il coordinamento degli interventi nazionali, regionali e locali. A tale fine, le Regioni si impegnano





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

a fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi di cui al periodo precedente, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dal Dipartimento stesso.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 MAG. 2022

Elena Bonetti




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETIARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 2598/2022

Roma, 28/7/22

IL REVISORE

IL DIRIGENTE





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA


ALLEGATO I

Famiglia riparto Regioni e PA 2022

% Reg. FNPS

Abruzzo	2,45%	735.000,000
Basilicata	1,23%	369.000,000
Calabria	4,11%	1.233.000,000
Campania	9,98%	2.994.000,000
Emilia Romagna	7,08%	2.124.000,000
Friuli Venezia Giulia	2,19%	657.000,000
Lazio	8,60%	2.580.000,000
Liguria	3,02%	906.000,000
Lombardia	14,15%	4.245.000,000
Marche	2,65%	795.000,000
Molise	0,80%	240.000,000
Provincia di Bolzano *	0,82%	246.000,000
Provincia di Trento *	0,84%	252.000,000
Piemonte	7,18%	2.154.000,000
Puglia	6,98%	2.094.000,000
Sardegna	2,96%	888.000,000
Sicilia	9,19%	2.757.000,000
Toscana	6,56%	1.968.000,000
Umbria	1,64%	492.000,000
Valle d'Aosta	0,29%	87.000,000
Veneto	7,28%	2.184.000,000
TOTALE		30.000.000,00

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE ILLUSTRATIVA


Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 19 luglio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., a valere sulle risorse del "Fondo per le politiche della famiglia".

Per l'esercizio finanziario 2022, le risorse stanziati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul capitolo 858 - CR 15, Fondo nazionale per le politiche della famiglia, ammontano ad **euro 100.887.314,00**.

Su tale importo è intervenuta una riduzione delle risorse pari ad euro 5.006.686,00, effettuata dall'Ufficio di bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e **una seconda riduzione pari ad euro 1.830.000**, in quanto risorse destinate con decreto del 31 marzo 2022, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per interventi di comunicazione e per il funzionamento degli Osservatori.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, recante "Misure per favorire benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa" è stato istituito un nuovo fondo, alla cui dotazione, per espressa previsione di legge, **si è provveduto mediante riduzione, per una quota pari a 50.000.000,00** del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Conseguentemente la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia oggetto di riparto ammonta ad **euro 44.050.628,00**.




Ciò premesso, con il decreto di cui trattasi, raggiunta l'intesa in Conferenza unificata, **le risorse di quota statale**, per un ammontare di **euro 14.050.628,00**, sono destinate alla realizzazione delle ulteriori iniziative di cui all'articolo 1, co. 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con specifico riferimento alla:

- lettera f) con particolare riguardo a progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
- lettera g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;
- lettera h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Per quanto riguarda, invece, **le risorse a favore delle Regioni e delle province autonome pari ad euro 30.000.000,00** le stesse sono destinate per interventi che si pongono in continuità rispetto agli anni precedenti, concernenti il supporto delle attività svolte dai Centri per le famiglie e, nell'ambito delle competenze sociali, dei consultori familiari, a sostegno della natalità e della genitorialità, nonché per interventi volti alla promozione del benessere familiare e dell'armonizzazione dei tempi di cura della famiglia e del lavoro, anche tramite collaborazioni regionali e interregionali. Tale ultima previsione consentirebbe alle Regioni di destinare risorse nazionali per incentivare anche progetti di welfare aziendale (sulla scia della sperimentazione in corso di certificazione delle imprese family friendly) favorendo anche partnership regionali e interregionali, attualmente in corso di sviluppo.


In continuità con le previsioni dei precedenti decreti, all'art. 2, comma 4, si prevede che una percentuale della quota complessiva del fondo riferita alla parte statale possa essere destinata ad **attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale** per gli interventi di competenza statale (fissata in una percentuale non superiore al 2%).

Da ultimo, all'art. 3, comma 9, è previsto che il Dipartimento dovrà provvedere, per un più efficace coordinamento degli interventi nazionali, regionali e locali, a garantire **un sistema di monitoraggio e di analisi dell'impatto sociale delle azioni poste in atto dalle Regioni** con l'utilizzo delle risorse del citato Fondo, condividendone gli esiti con le stesse Regioni e con Anci che,



in sede di coordinamento tecnico, ha posto particolare attenzione al tema del monitoraggio ed alla valutazione di impatto. Il sistema di monitoraggio verrà assicurato mediante la piattaforma informatica già in uso attraverso l'implementazione di modalità tali che tengano conto del coordinamento e complementarietà delle iniziative di competenza statale rispetto a quelle di competenza regionale attuate dai singoli Comuni che richiederà, inevitabilmente, un maggiore impegno anche ai fini dell'analisi degli esiti della reportistica prodotta, funzionale alla valutazione dell'impatto sociale delle azioni stesse. Si dà evidenza che tale percentuale è stata concordata con le Regioni, e in sede di Conferenza unificata cui, come noto, partecipa anche il Ministero dell'economia e delle finanze che non ha espresso osservazioni in merito.

Per completezza, si rappresenta che, sulla base della raccomandazione espressa dalle regioni in sede di intesa della Conferenza unificata al decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2021, concernente l'attivazione di un tavolo tecnico per l'esame di proposte di **revisione dei criteri relativi all'assegnazione del Fondo**, ora connessi a quelli utilizzati per il Fondo nazionale delle politiche sociali, si sono svolte due riunioni di coordinamento, in data 2 febbraio e 24 marzo 2022. Con nota del 28 aprile 2022 della coordinatrice della Commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni e province autonome, è stato comunicato che le regioni all'unanimità hanno deciso di mantenere per l'annualità 2022 gli stessi criteri del 2021, con l'impegno di sottoporre una nuova proposta per l'annualità 2023.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sullo schema di decreto di riparto delle risorse del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2022.

Repertorio Atti n. 113/CU del 6 luglio 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 6 luglio 2022:

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ripartisce gli stanziamenti del suddetto Fondo con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata;


VISTO l'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante "Misure per favorire benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa", il quale prevede una riduzione di risorse pari ad euro 50.000.000,00, a valere sul fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

CONSIDERATO, pertanto, che le risorse del "Fondo per le politiche della famiglia" da ripartire ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammontano ad euro 44.050.628,00;

VISTA la nota in data 8 giugno 2022, diramata il 9 giugno 2022 (prot. DAR 9157), con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto di riparto delle risorse del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2022;

TENUTO CONTO che il 10 giugno 2022 il Coordinamento politiche sociali delle regioni ha inviato l'assenso tecnico al provvedimento, mentre l'ANCI il 13 giugno 2022 ha trasmesso una nota con due richieste di emendamenti, diramata in pari data (prot. DAR 9357);

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 14 giugno 2022, nel corso della quale sono state accolte le richieste dell'ANCI;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 15 giugno 2022, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiesto di non dare corso al perfezionamento dell'intesa nella seduta del 21 giugno 2022 di questa Conferenza, in quanto nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022, è stata approvata una previsione legislativa, inserita nel decreto-legge c.d. semplificazioni fiscali - non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - con la quale si istituisce un nuovo fondo destinato alle misure sopra citate;

VISTA la nota del 1° luglio 2022, diramata il 4 luglio 2022 (Prot. DAR 10594), con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha inviato un nuovo schema di decreto che recepisce le modifiche introdotte dall'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante "Misure per favorire benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa";

VISTE le note prot. DAR 10707 e prot. DAR 10708 del 5 luglio 2022, con le quali rispettivamente il Coordinatore tecnico della Commissione politiche sociali delle Regioni e l'ANCI hanno comunicato l'assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;


SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sullo schema di decreto di riparto delle risorse del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2022, nella versione diramata il 4 luglio 2022.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente da
SINISCALCHI
ERMEGILDA
C = PRESIDENZA
O = CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da GELMINI
MARIASTELLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

